



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/AAG/cb

Roma, 15 settembre 2021

Informativa n. 90/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: obbligatorietà della nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e prossime scadenze in materia di digitalizzazione

Caro Presidente,

in considerazione delle diverse richieste di chiarimenti pervenute sul tema al Consiglio Nazionale, Ti trasmetto la presente circolare concernente alcune questioni legate agli obblighi in materia di trasformazione digitale a cui sono soggetti gli ordini.

1. Il Responsabile per la transizione al digitale

In ordine all'obbligatorietà della nomina del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), Ti ricordo che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, istituito con il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179¹ e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217² per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale, disciplina puntualmente la figura del Responsabile della Transizione al Digitale.

In particolare, l'articolo 17 del D.lgs. 82/2005, definendo le caratteristiche dell'Ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale, elencandone le funzioni e inquadrando la figura del suo responsabile, prevede che: "1. *Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio*

¹ Il decreto legislativo n. 179/2016 ha esteso a tutte le amministrazioni, non più solo a quelle centrali, l'obbligo di individuare un ufficio dirigenziale cui affidare "la transizione alla modalità operativa digitale", introducendo specifici requisiti per l'individuazione del suo responsabile e formalizzando la sua collocazione alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, come previsto dalla Riforma Madia.

² Il decreto legislativo n. 217/2017 ha novellato la rubrica dell'articolo 17, che ora parla espressamente di "Responsabile per la Transizione Digitale", integrando l'elenco delle sue attribuzioni con la pianificazione e il coordinamento della diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, del processo di integrazione e di interoperabilità tra i sistemi della PA e degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici.

dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità".

Sempre ai sensi del citato art. 17 del CAD "1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico. ...1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. ... 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata".

Pur essendo intitolato "Responsabile per la transizione al digitale", anche nella sua nuova formulazione, l'articolo 17 del CAD descrive innanzitutto l'Ufficio per la transizione al digitale: le amministrazioni statali devono affidare tale ruolo a un ufficio dirigenziale di livello generale mentre per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato è semplicemente previsto che l'ufficio venga individuato tra quelli di livello dirigenziale, o in assenza di questi, tra le posizioni apicali dell'ente (comma 1-sexies).

L'art. 17 CAD parla di "pubbliche amministrazioni" ma un'interpretazione sistematica della normativa sul tema che è stata fatta propria anche dalla governance per il digitale, consente di sostenere che l'obbligo di nomina sia esteso a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 CAD che attiene all'ambito di applicazione del codice³.

Come confermano i numerosi provvedimenti del Difensore civico per il digitale sul tema, l'obbligo di nominare tale figura, con i dovuti adeguamenti organizzativi rispetto al contesto di riferimento, è imposto anche agli ordini professionali (cfr. inviti da n. 3 a n. 248 del 2021) e ai relativi Consigli nazionali (cfr. inviti da 188 a 191 del 2021).

Al fine di agevolare in particolare gli enti più piccoli, il CAD prevede anche la possibilità di esercitare le funzioni di RTD in forma associata. Questa opzione organizzativa può avvenire in forza di convenzioni.

La nomina del Responsabile per la transizione digitale compete all'organo di vertice dell'ente, in virtù della diretta dipendenza del primo dal secondo. La nomina può quindi avvenire attraverso un provvedimento del vertice esecutivo dell'ente. In ogni caso, il RTD deve essere necessariamente un soggetto interno all'ente: sono quindi esclusi consulenti esterni. Il Responsabile deve essere individuato nella persona che più soddisfa le caratteristiche richieste dalla legge (adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali). Tuttavia, se all'interno dell'ente non è stato istituito un apposito ufficio in grado di permettere la totale copertura delle competenze richieste dalla normativa in materia e il dipendente individuato come RTD ha, come richiesto dalla norma, competenze preminentemente tecnico-giuridiche, si può rendere necessario il supporto di figure che integrino le competenze

³ art. 2 CAD: "2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.

tecnologiche ed informatiche. Infatti, appare indifferibile ed urgente per il funzionamento dell'ente rispetto al coordinamento del tema, sempre più rilevante, procedere alla nomina ed anche all'eventuale affidamento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'ente con comprovata competenza ed esperienza in ambito informatico.

La Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione esorta per questo tutte le Pubbliche Amministrazioni a provvedere con la massima urgenza a tale adempimento centrale per il conseguimento degli obiettivi di trasformazione e passaggio al digitale, come previsto dal citato art. 17 del CAD.

All'ufficio per la Transizione al Digitale sono attribuiti i compiti relativi a:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
- j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

In aggiunta ai compiti attribuiti dal CAD all'ufficio per la Transizione al Digitale, la citata Circolare n. 3/2018 attribuisce al Responsabile dell'ufficio anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura:

- a) il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
- b) il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- c) il potere del RTD di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);

- d) l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- e) la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- f) la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

La centralità del Responsabile per la transizione al digitale è evidenziata anche dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il documento di indirizzo strategico sulla trasformazione digitale del Paese elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale, che nelle sue diverse edizioni dedica sezioni specifiche alla figura del RTD.

In particolare, l'edizione 2020-2022, al Capitolo 8 – Governare la trasformazione digitale - individua il consolidamento del ruolo del Responsabile della Transizione al Digitale come una delle quattro "leve" per l'innovazione delle PA e dei territori. In continuità con il percorso già avviato con l'edizione precedente del Piano vengono quindi previste una serie di linee d'azione volte a:

- rafforzare la rete RTD, attraverso l'attivazione da parte di AgID di una piattaforma di community che faciliti il confronto e condivisione di buone pratiche, a cui le PA che hanno nominato il RTD dovranno aderire;
- potenziare le competenze dei RTD, anche attraverso lo sviluppo di specifici programmi di formazione;
- accelerare ulteriormente le nomine da parte delle PA inadempienti, anche attraverso la definizione di un Vademecum per la nomina di RTD in forma associata di cui le PA locali potranno usufruire.

Il nominativo del Responsabile per la Transizione al Digitale deve essere riportato, oltre che sul sito istituzionale dell'ente, anche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

2. Le prossime scadenze in materia di digitalizzazione

Di seguito si riepilogano le principali scadenze previste in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione per il 2021 dalla normativa di settore e dalla strategia nazionale.

Si precisa che il seguente prospetto potrebbe subire modifiche in seguito alla prossima adozione da parte dell'AgID dell'aggiornamento annuale del Piano triennale per l'informatica nella PA (2021-2023, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine di settembre).

- Entro il 23 settembre 2021 - le PPAA aggiornano la dichiarazione di accessibilità dei siti web [Direttiva UE 2016/2102; Decisione di esecuzione UE 2018/1523; Legge n. 4/2004; Linee guida in materia di accessibilità];
- Entro il 30 settembre 2021 - le PPAA dismettono le credenziali di accesso ai servizi già rilasciate e diverse da SPID, CIE e CNS [art. 24 Decreto n. 76 del 2020, c.d. "Semplificazioni", come conv. con mod. con L. n. 120/2020];
- Entro dicembre 2021 - piena applicazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'AgID [determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 dell'AgID che modifica le Linee guida già approvate con determinazione n. 407/2020].

3. L'aggiornamento della dichiarazione di accessibilità

Con specifico riferimento alla prima e più imminente scadenza concernente i compiti attribuiti all'ufficio per la Transizione al Digitale relativamente all'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge "Stanca"), Ti faccio presente che **entro il 23 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni**

sono tenute ad effettuare l'aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il form messo a disposizione da AgID all'indirizzo <https://form.agid.gov.it>

La Dichiarazione di accessibilità è predisposta a cura del Responsabile per la Transizione al Digitale e la sua pubblicazione consente di rendere pubblico lo stato di accessibilità del sito e delle eventuali applicazioni mobile di cui è titolare la Pubblica Amministrazione. Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni avevano tempo sino al 23 settembre 2020 per adeguare i propri siti internet alle norme sulla accessibilità, finalizzate a garantire l'inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali della vista e/o dell'udito. Le disposizioni di riferimento sono state introdotte nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, di recepimento della Direttiva UE 2016/2102, che ha modificato la Legge 4/2004 e introdotto nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi compiti per l'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale.

Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della Transizione Digitale del soggetto erogatore riceve da AGID un link, da esporre con la dicitura "Dichiarazione di accessibilità" nel footer del sito web.

Si ricorda che la mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall'art. 9 della Legge n. 4/2004.

Sempre con riferimento all'accessibilità dei siti web, la [Circolare Agid n. 1/2016](#) e [le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici \(capitolo 4 paragrafo 2\)](#) prevedono, inoltre, che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino, **entro il 31 marzo di ogni anno, gli Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro** (<https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita>)

Per valutare la percentuale di adeguamento del sito Web alla normativa sull'accessibilità, la Pubblica Amministrazione può eseguire il test sulla piattaforma web Mauve++ realizzato dal CNR, consigliato da AGID, all'indirizzo <https://mauve.isti.cnr.it>

In particolare, in ottemperanza alle Linee guida Agid sull'accessibilità degli strumenti informatici, si rende necessario che i documenti pubblicati all'interno del sito Internet del Consiglio Nazionale rispondano ai criteri di accessibilità oppure, nel caso in cui siano disponibili solo in formato non accessibile, venga fornito in formato accessibile un contenuto testuale che ne riepiloghi il contenuto (sommario) e che sia fornita una modalità accessibile di contatto con l'amministrazione per consentire alla persona con disabilità di ricevere informazioni alternative equivalenti al documento non accessibile.

Gli obiettivi di accessibilità devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agid all'indirizzo <https://accessibilita.agid.gov.it/node/add/obiettivo> e nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell'Ente (insieme allo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro).

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Con i più cordiali saluti.

Massimo Miani

